

DIREZIONE GENERALE
degli
Istituti di Previdenza

Copia

Roma I agosto 1916

CIRCOLARE N° 144

Urgentissima

Con la Legge II giugno 1916 N° 720 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno N° 139 in data 14 giugno p.p. le disposizioni che reggono la Cassa di Previdenza per le pensioni a favore degli impiegati dei comuni, delle amministrazioni provinciali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende municipalizzate sono state estese anche ai SALARIATI in servizio in tali enti.

Vengono così accolte le aspirazioni della classe degli agenti subalterni assicurando a quelli in servizio presso gli enti anzidetti che alla data di attuazione della legge non vi avevano altrimenti provvedute nonché alle loro vedove ed orfani congrui assegni di riposo mediante il pagamento di un contributo dell' 8 % della retribuzione a carico dell'Ente e 6 % personale. Ai comuni poi, già provvisti di regolamenti specialiper le pensioni dei salariati, la legge anzidetta offre pure il mezzo di sopprimere gradualmente il loro debito vitalizio con l'abrogazione dei regolamenti stessi.

Per effetto della nuova legge cessano di aver vigore a partire dal 1° gennaio 1916 le disposizioni contenute nella lettera E) dell'art. 91 del regolamento 12 febbraio 1911, N° 297 nella lettera F) dell'art. 3 delle legge 29 marzo 1903, N° 103 e nell'art. 44 del regolamento 10 marzo 1904 N° 108 relative alle iscrizioni dei Salariati dei Comuni e delle aziende municipalizzate presso un Istituto di Assicurazione o di provvidenza.

Gli enti sono soggetti alla Cassa per i posti di salariato con retribuzione complessiva inferiore alle 300 lire e per quelli coperti da titolari cui sia stato già provveduto alla data di attuazione della legge per un trattamento di riposo in base ad un regolamento speciale ovvero a convenzione con Istituto di Assicurazione o di Previdenza avvertendo che tali convenzioni non possono essere rinnovate a favore dei salariati che sostituiranno i titolari anzidetti.

Si richiama particolarmente l'attenzione della S.V. sull'art. 2 della legge che ai salariati concede il riconoscimento agli effetti della pensione o delle indennità dei servizi anteriori al 1° gennaio 1916 fino al limite massimo di 15 anni perché versino subito ovvero ratealmente in un decennio un contributo straordinario del 6 % della retribuzione goduta alla data della iscrizione per ogni anno di servizio da riscattare. Il termine per chiedere tale riconoscimento è stabilito in due anni dalla data di attuazione della legge.

